

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

### 17<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1984

**Presidenza del Presidente VASSALLI**

### INDICE

#### Disegni di legge in sede redigente

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio, Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri; Bozzi, Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE ..... *Pag. 2*

#### Disegni di legge in sede deliberante

«Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari» (566)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione	<i>Pag. 2, 5, 8 e passim</i>
BATTELLO (PCI) .....	8, 10
BIGLIA (MSI-DN) .....	10
MARINUCCI MARIANI (PSI) .....	8
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia .	5
TEDESCO TATÒ (PCI) .....	8

*I lavori hanno inizio alle ore 20,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495)**, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Negri Antonio, Trantino ed altri, Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri, Bozzi, Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli, Mannuzzu, Violante, Macis, Fracchia, Granati Caruso e Bottari; Negri Antonio; Trantino, Pazzaglia, Servello, Valensise, Macaluso, Maceratini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Abbatangelo, Fini, Tassi, Manna, Forner, Berselli, Agostinacchio, Matteoli e Zanfagna; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato, Rodotà, Balbo Ceccarelli, Bassanini, Codrignani, Barbato, Mancuso, Masina, Ferrara e Rizzo; Bozzi; Felisetti, Alagna, Mundo, Romano e Testa, approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico alla Commissione che la Sottocommissione nominata nella seduta del 17 maggio per la redazione di un testo da sottoporre al vaglio di tutti i Commissari, non ha ancora terminato i suoi lavori, nonostante l'ampio e approfondito impegno dei componenti. Propongo, pertanto, di rinviare la discussione del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari» (566)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari».

Riprendiamo, onorevoli senatori, la discussione sul disegno di legge rinviata il 30 maggio. Avverto la Commissione che sostituirò il relatore Di Lembo, impedito a partecipare oggi ai nostri lavori.

Il disegno di legge è già stato oggetto di discussione; arrivammo ad un punto in cui, non avendo ancora avuto il parere della

1<sup>a</sup> Commissione e non essendo ancora scaduti i termini prescritti, dovemmo rinviare. Altro motivo di rinvio fu che il Governo desiderava sciogliere alcune riserve che aveva soprattutto, forse esclusivamente, sul punto concernente la tassazione dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari che, secondo quanto prevede l'ultimo comma dell'articolo 4, dovrebbe concorrere a formare il reddito imponibile nella misura del quaranta per cento dell'ammontare.

Il relatore mi ha conferito il mandato, in un certo senso condizionato, di sostituirlo e mi ha consegnato alcuni emendamenti, in parte da lui preannunciati, che dichiaro di fare miei al fine di dirimere eventuali ostacoli nascenti dall'assenza del proponente, così come faccio miei gli emendamenti del senatore Filetti che si è scusato per l'assenza. Pertanto, dal punto di vista della valutabilità degli emendamenti non dovrebbero esserci ostacoli di ammissibilità.

Devo fare anche presente che uno degli emendamenti presentati dal relatore coincide con altre due proposte di modifica presentate dalla senatrice Marinucci Mariani e dal senatore Filetti: è quello tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4. Gli emendamenti pongono dei problemi che, se non fossero risolti nel senso della loro approvazione, potrebbero forse metterci ad un certo momento nella necessità di rinviare la seduta per dar modo al relatore, il quale ha profondamente studiato il problema in quanto in passato fu relatore per disegni di legge concernenti questa materia, di esprimere più ampiamente il proprio pensiero. Per quanto possa sembrare singolare questa dichiarazione, vi dico che se la Commissione è d'accordo sugli emendamenti, il provvedimento potrà essere approvato, altrimenti dovremmo considerare questa seduta un momento preparatorio. Mi dispiace di aver dovuto fare questa dichiarazione che poco si concilia con la formalizzazione della presa in esame dei singoli articoli ma questa è la sostanza del problema.

Il disegno di legge presentato dal Governo nel suo complesso ha trovato il consenso della Commissione come emerso nella discussione precedente. Devo aggiungere che è arrivato il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, favorevole al disegno di legge, così come lo erano i pareri delle altre due Commissioni competenti.

Mi permetto a questo punto di riassumere il contenuto degli emendamenti. Il primo, proposto dal senatore Di Lembo, riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1 in cui si dice che ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente. Il senatore Di Lembo propone di sostituire le parole: «ogni tre anni», con le altre: «annualmente».

Un'altra proposta del senatore Di Lembo attiene all'articolo 2, quinto comma, in cui vi è una disparità di trattamento tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti. Si afferma infatti che la parte attribuita all'ufficiale giudiziario è destinata per il 40 per cento ai diritti e per il rimanente 60 per cento alle indennità di trasferta; la parte attribuita all'aiutante è destinata per metà ai diritti e per metà alle indennità di trasferta. Il senatore Di Lembo propone di sostituire il quinto comma

con il seguente: «La parte attribuita all'ufficiale giudiziario e all'aiutante è destinata per il 40 per cento ai diritti e per il rimanente 60 per cento alle indennità di trasferta; la parte attribuita ai coadiutori è destinata unicamente ai diritti».

Il senatore Filetti propone, sempre al quinto comma, di aggiungere dopo le parole: «all'ufficiale giudiziario» le altre: «ed all'aiutante ufficiale giudiziario», e di sopprimere le parole: «la parte attribuita all'aiutante è destinata per metà ai diritti e per metà alle indennità di trasferta». È una proposta identica nella sostanza a quella del senatore Di Lembo.

Vi è poi un altro emendamento del senatore Filetti che riguarda l'ultimo comma, in cui si dice che nelle sedi dove manchi l'aiutante ufficiale giudiziario, il 45 per cento ad esso spettante è attribuito all'ufficiale giudiziario, il quale destinerà il 50 per cento ai diritti e il 50 per cento alle indennità di trasferta. Il senatore Filetti propone di sostituire le parole: «il quale destinerà il 50 per cento ai diritti e il 50 per cento alle indennità di trasferta», con le altre: «il quale destinerà il 40 per cento ai diritti e il 60 per cento all'indennità di trasferta».

L'articolo 3 ha trovato il consenso di tutti i membri della Commissione ed anche del Governo, rappresentato dal sottosegretario Carpino. C'è però una dimenticanza di cui sono state spiegate le origini legislative: si parla solo di spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite; non c'è riferimento alle notificazioni.

Tutti i senatori sono stati d'accordo nel suggerire anche la introduzione del termine «notificazioni» e la senatrice Marinucci Mariani ha formalizzato la proposta nel seguente emendamento sostitutivo del primo periodo del primo comma: «Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'Ufficiale giudiziario». Sull'emendamento vi è stato anche il consenso esplicito del Governo.

Il punto più significativo del dissenso espresso in seno alla Commissione, rispetto al disegno di legge governativo, punto sul quale il Sottosegretario si era riservato di sentire gli uffici del Ministero del tesoro, riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4. Il relatore, senatore Di Lembo, con molto rigore, e assecondato anche da altri membri della Commissione, ha dimostrato che la indennità di trasferta è stata sempre considerata, e non può essere considerata altrimenti, un rimborso spese e come tale non dovrebbe dare luogo a considerazioni come reddito tassabile a nessun titolo. Pertanto, la tassazione del 40 per cento dell'ammontare sarebbe contraria alla natura della indennità di trasferta. Va aggiunto, poi, che il discorso fatto, secondo cui si dovrebbe tener conto della svalutazione monetaria e dei pericoli ad essa connessi, sembra sproporzionato rispetto ad indennità che sono stabilite sulla base di 1.500 lire per 6 chilometri, di 2.800 lire fino a 12 chilometri e di 3.800 lire fino a 18 chilometri. Ma, a parte le predette valutazioni circa l'entità delle somme sulle quali andrebbe a gravare, sia pure per il 40 per cento, l'imposizione fiscale, il relatore avanza una questione di principio, per la quale la natura di rimborso spese dell'indennità di trasferta non consentirebbe a nessun titolo la sua tassazione.

Presentato il quadro delle proposte, vorrei sentire il parere del rappresentante del Governo.

**MARTINAZZOLI**, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, nonostante le riserve in precedenza avanzate, ha deciso di rimettersi alle decisioni della Commissione.

**PRESIDENTE**, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

- a)* fino a sei chilometri: lire 1.500;
- b)* fino a dodici chilometri: lire 2.800;
- c)* fino a diciotto chilometri: lire 3.800;

*d)* oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità di cui alla lettera *c*) aumentata di lire 800.

Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 del presente decreto.

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente».

Faccio mio l'emendamento presentato dal senatore Di Lembo all'ultimo comma dell'articolo 1, tendente a sostituire alle parole: «ogni tre anni», le altre: «annualmente».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Art. 2.

L'articolo 138 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari, nonchè i diritti spettanti ai coadiutori.

L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.

Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinchè si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

L'ammontare delle somme è attribuito per il 45 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 45 per cento all'aiutante e per il 10 per cento al coadiutore.

La parte attribuita all'ufficiale giudiziario è destinata per il 40 per cento ai diritti e per il rimanente 60 per cento alle indennità di trasferta; la parte attribuita all'aiutante è destinata per metà ai diritti e per metà alle indennità di trasferta.

Nelle sedi dove manchi l'aiutante ufficiale giudiziario, il 45 per cento ad esso spettante è attribuito all'ufficiale giudiziario, il quale destinerà il 50 per cento ai diritti e il 50 per cento alle indennità di trasferta».

Il senatore Di Lembo ha presentato il seguente emendamento del penultimo comma: «La parte attribuita all'ufficiale giudiziario e all'aiutante è destinata per il 40 per cento ai diritti e per il rimanente 60 per cento alle indennità di trasferta. La parte attribuita ai coadiutori è destinata unicamente ai diritti».

Il senatore Filetti ha presentato, a sua volta, un emendamento dello stesso contenuto. Ne do lettura: «Al penultimo comma, dopo le parole «all'ufficiale giudiziario», aggiungere le parole «ed all'aiutante ufficiale giudiziario» e sopprimere le parole «la parte attribuita all'aiutante è destinata per metà ai diritti e per metà alle indennità di trasferta».

Mi sembra che l'emendamento del senatore Di Lembo sia più chiaro; pertanto possiamo considerare assorbito in esso quello del senatore Filetti. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Poichè nessuno domanda di parlare, faccio mio l'emendamento sostitutivo del penultimo comma del senatore Di Lembo, e lo metto ai voti.

**È approvato.**

Faccio quindi mio l'emendamento presentato all'ultimo comma dal senatore Filetti tendente a sostituire le parole da: «il quale destinerà», fino alla fine del comma, con le altre: «il quale destinerà il 40 per cento ai diritti e il 60 per cento alle indennità di trasferta».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel suo insieme, nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 3.

L'articolo 142 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento: in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di lire 400, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di lire 1.000 e di lire 1.500.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, sei i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.

L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti».

Al primo comma è stato presentato dalla senatrice Marinucci Mariani il seguente emendamento, tendente a sostituire alle parole: «le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite», le altre «le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite».

TEDESCO TATÒ. Non ho obiezioni da fare, ma solo una richiesta di chiarimento. Perchè si vogliono sostituire le parole «devono essere eseguite» con le altre «sono eseguite»?

MARINUCCI MARIANI. È una formulazione meno impegnativa e mi è sembrata preferibile. Il «devono essere eseguite», a mio avviso, appesantiva il concetto, in quanto le spese che devono essere eseguite, comunque sono eseguite e viceversa, nel linguaggio corrente, quando si dice «sono», si vuol dire anche «devono». D'altra parte vi sono le spese che non sono eseguite per mezzo del servizio postale e che, comunque, sono eseguite con altri mezzi.

BATTELLO. Il «devono» aveva un senso nel testo originario che non aveva riferimento alla novella del 1982, posto che ivi le comunicazioni erano dovute in quanto accessorio delle notificazioni. Con la novella del 1982 poichè in materia penale si dice «può», salvo che la parte lo richieda, allora non si può più mantenere il «devono» ed è più opportuno il «sono».

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Con queste precisazioni e poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Marinucci Mariani.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

## Art. 4.

L'articolo 154 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

Eguale tassa è dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennità, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sulla imposta di bollo.

Per gli atti o commissioni che non abbiamo dato luogo a formazione di originale l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario.

In relazione a particolare esigenza di servizio, è facoltà del Ministero delle finanze su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale.

L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare.

Le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 e all'articolo 142 e l'indennità di accesso di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del quaranta per cento del loro ammontare».

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento soppressivo dell'ultimo comma. Emendamenti di analogo contenuto sono stati presentati, inoltre, dai senatori Filetti e dalla senatrice Marinucci Mariani.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Art. 5.

È soppresso il terzo comma dell'articolo 134 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Metto ai voti l'articolo.

**È approvato.**

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.900 milioni annue, si provvede con l'aliquota delle maggiori entrate previste per tassa erariale a carico delle parti di cui al precedente articolo 4.

Metto ai voti l'articolo.

**È approvato.**

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ai voti l'articolo.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

**BIGLIA.** A nome del Movimento sociale italiano dichiaro di votare a favore del disegno di legge.

**BATTELLO.** Per le ragioni già esposte in sede di discussione generale, nel corso della quale avevamo già espresso l'orientamento favorevole al disegno di legge ove fosse stato integrato con alcuni emendamenti che tenessero conto di esigenze giuste e tecniche, dichiaro di votare a favore.

**PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione.** Poichè nessun altro domanda per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 21.*